

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA PER LA CONSOB (CIG 9867666F92)

CHIARIMENTI

Entro il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti sono pervenuti i seguenti quesiti, in relazione a ciascuno dei quali viene di seguito fornita specifica risposta a beneficio di tutti i concorrenti

Quesito n. 1

“In merito alla PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA PER LA CONSOB CIG 9867666F92, rileviamo le seguenti segnalazioni di criticità che rendono impossibile la partecipazione alla procedura per qualsiasi IMMSR che operi nel rispetto delle regole correnti:

Dal Disciplinare:

- pag. 10 punto 3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Nell’importo a base di gara sopraindicato è già compresa una stima relativa all’equo compenso che il Prestatore sarà tenuto a riconoscere agli editori in base alle vigenti normative in materia di diritto d’autore. Come meglio precisato nel documento “schema di contratto” il Prestatore dovrà assicurare il possesso di tutti i requisiti per il rispetto del diritto d’autore e non creare contenziosi con editori. Il Prestatore dovrà pertanto garantire che gli articoli protetti da diritto di autore possano essere utilizzati ai fini della rassegna in forza di accordi tra la stessa e gli editori nazionali e internazionali. Il Prestatore, dunque, assume l’obbligo di tenere indenne la Consob da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Dal documento Specifiche Tecniche:

- pag. punto 4 1.1 DURATA, IMPORTO E OGGETTO DELL’APPALTO

Si precisa che il numero di potenziali utenti della Piattaforma dei Servizi Integrati di Rassegna Stampa (rassegna stampa nazionale e internazionale, monitoraggio, selezione e invio di clip audio/video, monitoraggio siti web) è stimato in circa 700 utenti, di cui 50 accessi attivi contemporaneamente sulla piattaforma.

b) Utente Base: accede alla Piattaforma dal sito intranet della Consob.

- Pag. 11 punto 2.3.5 Elenco delle testate italiane ed estere (edizione cartacea)

A seguire un elenco, non esaustivo, delle testate da monitorare costantemente. L’elenco può essere soggetto a modifiche e/o integrazioni, che non devono comportare aggravio economico al

Committente. Il fornitore deve essere in grado di mettere a disposizione del cliente tutti gli articoli sia dai quotidiani sia dai supplementi.

- Pag. 15 punto 2.4 MONITORAGGIO SITI WEB

Il monitoraggio quotidiano dei siti web costituisce parte integrante della rassegna stampa. Nella tabella che segue è presente un elenco parziale e non esaustivo dei siti da monitorare costantemente. Tale elenco può essere integrato su richiesta dell'Ufficio Stampa senza oneri aggiuntivi da parte del Committente.

Il Fornitore si impegna a fornire – sia attraverso il monitoraggio continuo in automatico sia, eventualmente, a richiesta dell'Ufficio Stampa - copia integrale degli articoli di interesse per la Consob. Poiché alcuni siti richiedono un abbonamento per visualizzare in chiaro gli articoli pubblicati, è cura del Fornitore aver sottoscritto il relativo abbonamento.

Si indicano, a titolo esemplificativo, alcuni siti da monitorare costantemente. L'elenco non è esaustivo e potrà essere modificato/integrato nel corso del contratto, senza costi aggiuntivi per il Committente.

Il requisito di includere l'equo compenso nella proposta a cura della IMMRS risulta ancor più grave dato il numero dichiarato dei destinatari della rassegna (700 utenti) di cui, fatta eccezione per la Tabella Utilizzatori del Repertorio Promopress, non si conoscono, a priori, relativi e conseguenti costi di "equo compenso" spettanti al Cliente finale che DIFFONDESSE i contenuti di rassegna stampa.

I numeri potenziali di utenza fanno già agevolmente presagire possibili costi di equo compenso agli editori, stante la legge di gara, ben superiori alla base d'asta, al netto dei costi per garantire le forniture richieste di media monitoring.

Pertanto chiediamo a questa Spett.le Amministrazione di NON comprendere nella base d'asta "costi ad altro titolo" (es: la diffusione dei contenuti da riconoscere agli editori) e non "core" l'espletamento del servizio di media monitoring messo a gara, ma specificando essere a parte il costo, legittimato dalla stessa Agcom, per le utenze Promopress ed i costi, in generale, per la diffusione dei contenuti di tutti gli Editori richiedenti un equo compenso, ad oggi non noto.

Con l'occasione ci sembra opportuno segnalarVi che le fee a tutela del diritto d'autore progressivamente inciderà, con l'avvento della nuova normativa, in modo sempre più sensibile sui budget previsti per i servizi richiesti di media monitoring. Per tale ragione si chiede di esplicitare ciò che auspicabilmente diventi una prassi, ovvero che il concetto della tutela del diritto di autore e relativi oneri (ancor più se non noti interamente ad oggi) permangano in capo al committente, e che non siano imputati come costo del servizio.

Restiamo disponibili per ogni ulteriore chiarimento e ci permettiamo di segnalare come altre Amministrazioni analoghe o simili, presa coscienza degli oneri e delle dirette responsabilità verso gli editori, abbiano recentemente rivisitato le specifiche della legge di gara assumendosi la responsabilità degli oneri copyright ancora non noti e scorporando/dedicando a parte il costo legittimato dalla stessa Agcom per le utenze Promopress.

Risposta n. 1

Ai sensi della vigente normativa in materia di diritto d'autore, l'equo compenso da riconoscere agli editori rappresenta un costo che è di pertinenza degli operatori economici, deputati a svolgere le attività finalizzate a raggiungere i relativi accordi con gli editori. Nella attuale situazione di indeterminatezza che riguarda gli accordi con alcuni editori, gli operatori economici che intendano presentare offerta dovranno formulare quest'ultima valutando la sostenibilità economica della stessa.

Si confermano, pertanto, gli atti di gara nonché la base d'asta come stimata dalla stazione appaltante.

Quesito n. 2

Dal Documento Schema di Contratto:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Come indicato nel documento "specifiche tecniche" il numero di potenziali utenti della Piattaforma dei Servizi Integrati di Rassegna Stampa (rassegna stampa nazionale e internazionale, monitoraggio, selezione e invio di clip audio/video, monitoraggio siti web) è stimato in circa 700 utenti, di cui 50 accessi attivi contemporaneamente sulla piattaforma.

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVO. REVISIONE PREZZI.

Il corrispettivo fissato al primo comma del presente articolo è remunerativo di tutti gli obblighi e oneri a carico della Società indicati nel presente contratto e nei relativi allegati, nonché di tutti gli oneri e obblighi che, seppure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali, o comunque necessari, alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi incluso l'equo compenso dovuto dal Prestatore agli editori di cui al regolamento AGCOM n. 3/23.

Al fine di assicurare il rispetto delle vigenti norme in materia di diritto d'autore, il Prestatore dovrà pertanto garantire che gli articoli protetti da diritto di autore possano essere utilizzati ai fini della rassegna in forza di accordi tra la stessa e gli editori nazionali e internazionali. Il Prestatore assume l'obbligo di tenere indenne la CONSOB da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi a tale titolo da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali), a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. Sarà pertanto cura e onere del Prestatore ottemperare a tutti gli obblighi suindicati, compresi quelli di natura economica.

A compendio di quanto già inviatovi nella richiesta Chiarimenti N.1, segnaliamo che, per quel che concerne gli editori non aderenti al Repertorio Promopress, inclusi quelli con i quali le negoziazioni risultano in corso, e per quel che concerne gli editori esteri, la corresponsione del compenso non potrà in alcun modo essere a carico dell'aggiudicatario, in quanto non ancora noti ed eventuali.

NON essendo noto (a nessuna IMMRS) la quota di equo compenso eventualmente esigibile ANCHE da altri Editori non aderenti a Promopress (sono potenzialmente varie centinaia..), NON è possibile preventivarla nei costi ai fini di un congruo prezzo di partecipazione.. Tale importo infatti non include naturalmente gli eventuali oneri che saranno concordati con gli ALTRI Editori non aderenti a Promopress/Fieg, i cui negoziati sono in corso o di prossimo avvio e, in mancanza di accordo fra le parti, Agcom sarà chiamata ad un arbitrato per la definizione di un equo compenso, ad oggi non noto e pertanto non preventivabile da nessuno.

Inoltre, poiché ogni Paese estero detiene una propria regolamentazione e propri parametri per le remunerazioni Copyright agli editori, si segnala che gli oneri risultanti dai diritti vantati dalle Fonti Estere **per le 700 utenze dichiarate** non risultano preventivabili.

Pertanto, siamo a chiedere a codesta Spett.le Amministrazione di esplicitare ciò che auspicabilmente diventi una prassi, soprattutto nell'ambito gare, ovvero che il concetto della tutela del diritto di autore e relativi oneri, permangano in capo al committente, e che non siano imputati come costo del servizio.

Certi della comprensione di quanto qui sintetizzato e delle ragioni di buon senso quivi espresse, riteniamo opportuno chiederVi, in autotutela, di NON comprendere in essa "costi ad altro titolo" (es: la diffusione dei contenuti da riconoscere agli editori) e non "core" l'espletamento del servizio di media monitoring messo a gara o quantomeno di esplicitare che il pagamento delle 700 utenze richieste sia relativo solo agli oneri da corrispondere a Promopress (i cui oneri sono noti e legittimati da Agcom).

In attesa di un Cortese Riscontro, rimaniamo a completa disposizione e ci permettiamo di segnalare come altre Amministrazioni analoghe o simili, presa coscienza degli oneri e delle dirette responsabilità verso gli editori, abbiano recentemente rivisitato le specifiche della legge di gara assumendosi la responsabilità degli oneri copyright ancora non noti e scorporando/**dedicando a parte il costo legittimato dalla stessa Agcom per le utenze Promopress.**

Risposta n. 2

Si veda la Risposta n. 1.

Quesito n. 3

Il Disciplinare di gara a pag. 35 e il punto 4 del CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE riporta quanto segue:

ACCESSO AL DATABASE ESTERNO DEL FORNITORE

Descrizione

Accesso da parte dell'Ufficio Stampa al database esterno del Fornitore contenente la rassegna completa dei quotidiani e dei periodici italiani ed esteri.

Punteggio

Il punteggio verrà attribuito in funzione della profondità di accesso ai dati:

- nessun accesso: 0 punti
- Profondità fino a 3 giorni: 1 punto
- Profondità fino a 7 giorni: 2 punti
- Profondità fino a 30 giorni: 4 punti

Segnaliamo che le BD non si possono garantire a fronte della maggiori restrizioni, imposte dagli Editori e Promopress sul numero massimo di articoli censibili e inviabili al Cliente (max 15% di una testata), a tutte le agenzie di Media Monitoring Autorizzate, onde evitare **gravi vertenze anche al Cliente**, stante gli attuali orientamenti normativi conseguenti al recente decreto legge sul copyright e oltre che dai **CHIARI vincoli dell'accordo Promopress stipulato con tutte le**

agenzie di media monitoring nazionali. Segnaliamo l'impossibilità di considerare tale criterio di misurazione e si chiede COME questa spett. Le Istituzione compenserà il relativo criterio/subpunteggio tecnico valutativo previsto dal Disciplinare.

Risposta n. 3

Tenuto conto dell'appurata incompatibilità del servizio opzionale "Accesso al database esterno del fornitore" descritto nel documento "contenuto dell'offerta tecnica e criteri di valutazione" con la normativa generale sul diritto d'autore (L. n. 633 del 1941 s.m.i.) e con gli accordi stipulati da molti IMMRS con numerosi editori, il servizio stesso è da ritenersi non compreso tra i servizi oggetto dell'appalto.

Pertanto, il relativo subcriterio (v. subcriterio 4 "Accesso al database esterno del fornitore" dell'art. 17.1 del disciplinare di gara), non formerà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Tuttavia, per il principio della conservazione degli atti, al fine di consentire il conseguimento del punteggio di 80 punti previsto dagli atti di gara per il merito tecnico, garantendo al contempo la *par condicio* dei concorrenti, il punteggio massimo (4 punti) attribuibile per detto criterio, ai sensi dell'art. 17.1 del disciplinare di gara, sarà assegnato a tutti i concorrenti. Tale attribuzione avverrà indipendentemente dalla compilazione o meno della relativa voce nel modulo offerta tecnica.

Quesito n. 4

A Pag. 6 punto 2 del CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE viene richiesto:

Ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica, i concorrenti dovranno produrre nell'apposita sezione del Sistema relativa all'offerta Tecnica una **demo della reportistica sull'analisi reputazionale** che rappresenti l'analisi reputazionale della Consob e dei suoi esponenti per un periodo, ai soli fini della demo, riferito anziché ad un mese, ad un periodo di 15 giorni ed **esattamente al periodo 1-15 giugno 2023**.

Si segnala l'impossibilità per qualunque fornitore, se non per quello uscente, a poter procedere con tale richiesta, in quanto occorrerebbe un monitoraggio retroattivo e/o un accesso ad un archivio dati social che nessuno possiede a meno che non abbia attivo un monitoraggio ad hoc.

Evidenziamo che non è consuetudine in gare analoghe a quella da Voi indetta prevedere una demo in giornate retroattive per tutti i concorrenti di gara, in quanto ciò andrebbe a danno di un confronto congruo e meritocratico tra i vari operatori, mettendo a rischio la trasparenza nell'assegnazione dei punteggi qualitativi ad essa collegati - ancor più nel Vostro caso per il quale la demo è suscettibile di un importante punteggio.

Chiediamo pertanto di rivedere il periodo temporale relativo alla demo/prototipo, riprogrammando la richiesta su date univoche, tenendo conto inoltre dei dovuti tempi di organizzazione per impostare una demo capillare e completa, come da quella Voi richiesta.

Risposta n. 4

Con riguardo alla elaborazione della demo relativa all'"analisi reputazionale nel monitoraggio e analisi dei social" (c.d. demo della reportistica sull'analisi reputazionale), si rappresenta che, alla luce delle verifiche svolte da questa Amministrazione, detta analisi reputazionale (oltretutto relativa

ad un periodo antecedente di poche settimane rispetto alla data di elaborazione della demo stessa) risulta praticabile.

A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara (art. 17.1, sub criterio 2 “analisi reputazionale nel monitoraggio e analisi dei social”) la valutazione della “demo di reportistica sull’analisi reputazionale” avviene secondo due sub criteri che hanno riguardo alla qualità ed alla efficacia di rappresentazione dell’analisi svolta (non alla quantità di commenti e di post riportati).

Infatti, la valutazione di cui al parametro 2.1. “Organizzazione dei contenuti della DEMO di reportistica sull’analisi reputazionale” (max 12 punti) ha riguardo “alla corretta selezione dei temi e dei post più rilevanti, alla corretta attribuzione del sentiment e alla corretta rilevazione degli autori più influenti”: si tratta quindi di una valutazione che ha ad oggetto una rappresentazione di sintesi (la demo, appunto) dei temi e dei post più rilevanti che sono stati formulati nel periodo, del sentiment rilevato e degli autori più influenti che si sono espressi nel periodo in questione.

Il parametro 2.2) “Qualità della sezione infografica della DEMO di reportistica sull’analisi reputazionale” (max punti 8), concerne poi aspetti attinenti all’efficacia della rappresentazione infografica, alla modalità di presentazione dei dati e alla relativa “evidenza, chiarezza ed immediatezza”.

Con riguardo all’argomentazione evocata nel quesito, relativa ad un presunto vantaggio da parte del fornitore uscente, si rappresenta che il servizio di analisi reputazionale dei social non è una prestazione compresa nel contratto che Consob ha attualmente in essere.

Si conferma, pertanto, il periodo di riferimento richiesto negli atti di gara (1-15 giugno 2023).

Si evidenzia, infine, che il documento “contenuto dell’offerta tecnica e criteri di valutazione”, al punto 2, pag. 6, contiene un refuso: il punteggio massimo attribuibile al subcriterio 2.1 “Organizzazione dei contenuti” è infatti di 12 punti (non 10, come ivi scritto erroneamente), come previsto alla tabella di cui all’art. 17.1. del disciplinare di gara, riportata altresì alla pag. 2 dello stesso documento “contenuto dell’offerta tecnica e criteri di valutazione”. Analogamente il punteggio massimo attribuibile al subcriterio 2.2 “Qualità della sezione infografica della DEMO di reportistica sull’analisi reputazionale” è di 8 punti (non 10, come ivi scritto erroneamente), come previsto alla tabella di cui all’art. 17.1. del disciplinare di gara, riportata altresì alla pag. 2 dello stesso documento “contenuto dell’offerta tecnica e criteri di valutazione”.

Quesito n. 5

Dall’analisi del Vostro Capitolato di gara” abbiamo ravvisato PECULIARI specifiche tecniche che fanno riferimento ad una piattaforma precisa, probabilmente quella del fornitore corrente ed attualmente in essere per Consob.

Rileviamo però che le finalità indicate possano essere ugualmente soddisfatte mediante altre specifiche funzionali che possiamo proporvi.

Si evidenzia inoltre che l’oggetto della gara è normalmente il “COSA” (ovvero la fornitura di un servizio di media monitoring di qualità secondo determinato brief editoriale ed operativo) ma non il “COME” che è parametro caratterizzante ogni singolo fornitore e nella fattispecie un dato fornitore che oggi serve questa spett.le Istituzione.

A tal scopo vi chiediamo pertanto se, in un approccio che eviti qualsiasi rischio “ad excludendum” la possibile partecipazione di altri candidati, secondo i principi basilari di meritocrazia e libera concorrenza, è per voi accettabile prendere in considerazione Altre modalità operative che intendiamo proporre, rispetto alle PECULIARI specifiche funzionali descritte nel capitolato tecnico, ugualmente capaci di soddisfare l’esigenza ed il fine delle stesse”.

Risposta n. 5

Le specifiche tecniche richiedono un’applicazione remota consultabile tramite browser, non una specifica piattaforma. Si conferma pertanto quanto richiesto.

Quesito n. 6

Il punto 3 del documento “Specifiche Tecniche” denominato “ARCHITETTURA DELLA PIATTAFORMA” non risulta chiaro. Il servizio deve essere svolto tramite un server dislocato presso il fornitore e connesso alla Consob via internet tramite browser? Oppure tramite una installazione come specificato all’ ultimo capoverso dello stesso punto “L’applicazione interna dovrà essere installata su un server di tipo rack di prestazioni adatte, fornito a spese e cura del Fornitore e installato in Istituto, presso la sede di Roma”?

Risposta n. 6

Si conferma che il servizio deve essere svolto tramite un server dislocato presso il fornitore e connesso alla Consob via internet tramite browser. L’ultimo capoverso dell’art. 3 del documento specifiche tecniche (“*L’applicazione interna dovrà essere installata su un server di tipo rack di prestazioni adatte, fornito a spese e cura del Fornitore e installato in Istituto, presso la sede di Roma*”) è da considerarsi un refuso e pertanto non se ne deve tenere conto.

Quesito n. 7

In riferimento a quanto indicato nel punto 1 del paragrafo 3.1 del vostro Capitolato (Requisiti funzionali), dove si indica che “*il servizio deve garantire almeno 700 utenti con 50 connessioni contemporanee*”, si fa presente che gli editori non reputano di disporre di un meccanismo che consenta tale variabilità e che il numero di utenti deve essere chiarito in modo determinato anche ai fini del computo della tabella utilizzatori Promopress. Pertanto, ai fini dell’assolvimento del diritto d’autore, vi chiediamo di precisare con esattezza la base d’utenza che fruirà dei servizi di rassegna stampa.

Risposta n. 7

Si è stimato che gli utenti che fruiranno del servizio sono in numero massimo di 700. L’indicazione “*con 50 connessioni contemporanee*” si riferisce alla capacità della piattaforma di rassegna stampa di assicurare la contemporanea connessione di 50 utenti (dei complessivi 700). Al riguardo, si precisa che a giugno 2023 i dipendenti Consob sono 637 (di cui 4 addetti all’Ufficio Stampa), cui devono sommarsi i 5 componenti la Commissione.

Quesito n. 8

Nella Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica, si prevede al punto 4 l'Accesso al database esterno del fornitore, con l'assegnazione di un punteggio variabile in funzione della profondità di accesso ai dati e l'attribuzione di 4 punti qualora l'accesso arrivi sino a 30 giorni.

Relativamente a quanto richiesto, richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che, per l'invio di articoli ulteriori (che devono comunque riferirsi a tematiche attinenti alle attività della Consob) rispetto a quelli inseriti in rassegna, vanno inevitabilmente tenuti presente i limiti posti dall'accordo che tutti gli operatori del settore hanno sottoscritto con Promopress, che prevede l'inserimento in rassegna di articoli non eccedenti il 15% del totale degli articoli di uno stesso numero di quotidiano o periodico, e comunque in numero non superiore a 35 tratti dalla stessa testata, calcolabili come media su base trimestrale. Qualsiasi operato difforme da ciò determinerebbe la risoluzione per inadempimento dell'accordo Promopress.

Il medesimo accordo prevede, per ogni singolo quotidiano, la possibilità di inserire in rassegna stampa solamente gli articoli tratti dal numero in diffusione e dai 2 precedenti e per ogni periodico, esclusivamente gli articoli tratti dal numero in diffusione e dal precedente, rendendo quindi impossibile la fornitura dell'archivio del Fornitore in profondità.

Pertanto, si ritiene che tale richiesta sia preclusa dal disposto che tutti gli operatori del settore hanno sottoscritto con Promopress.

Risposta n. 8

Si veda la Risposta n. 3

Quesito n. 9

Nel paragrafo 2.4 del Capitolato, si richiede l'impegno del Fornitore nel sottoscrivere gli abbonamenti web necessari per la visualizzazione in chiaro degli articoli pubblicati. A tale proposito si segnala come la previsione di un abbonamento web a disposizione di una platea estesa di utenti e non di un solo singolo abbonato, comporti una violazione del diritto d'autore, in virtù del fatto che non tutti gli editori prevedono la possibilità di sottoscrivere abbonamenti per conto terzi. L'abbonamento al sito web, per taluni editori, continua ad avere natura personale e non cedibile, e dunque è idoneo a consentire la fornitura degli articoli online al solo titolare dell'abbonamento. Riteniamo quindi che nessuno tra gli operatori del settore possa garantire il servizio da voi richiesto senza porsi in contrasto con gli accordi vigenti che regolano i rapporti con tali editori.

Risposta n. 9

L'accesso alle pubblicazioni di carattere giornalistico di fonte web deve ritenersi compreso nel servizio di rassegna stampa, per il quale il Fornitore si impegna a essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa sul diritto d'autore e dagli accordi con gli editori.

Per le pubblicazioni di carattere non giornalistico l'accesso deve comunque avvenire nel rispetto del diritto d'autore.

Ove taluni editori, le cui pubblicazioni siano di interesse della Consob, non consentissero la fornitura di articoli online a soggetti diversi dal titolare dell'abbonamento, il Fornitore sarà tenuto a segnalare e documentare tale circostanza alla Consob, che valuterà se sottoscrivere apposito abbonamento sostenendone i relativi costi, ovvero espungere il sito web dal monitoraggio.

Quesito n. 10

Si richiedono delucidazioni in merito alla possibilità di mettere a disposizione dell'Ufficio Stampa l'accesso al database del fornitore contenente la rassegna completa dei quotidiani e dei periodici italiani ed esteri (rif. punto 4, CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE).

Risposta n. 10

Si veda la Risposta n. 3

Quesito n. 11

Al punto 4 del documento "Contenuto dell'offerta tecnica e criteri di valutazione" si richiede l'ACCESSO AL DATABASE ESTERNO DEL FORNITORE. In base a quanto stabilito dal contratto IMMRS di Promopress, che le società di rassegna devono obbligatoriamente sottoscrivere per poter esercitare la propria professione in base alle normative vigenti, gli articoli tratti dai quotidiani possono essere solo del giorno corrente e del giorno precedente, così come gli articoli tratti dai periodici possono essere solo quelli degli ultimi due numeri. Detto questo, la profondità di accesso al database esterno non è più a discrezione del fornitore, ma limitato da quanto stabilito dai contratti sottoscritti con gli editori, in base alla normativa corrente. Di conseguenza la profondità, sulla quale il fornitore non ha nessuna autonomia per quanto riguarda l'accesso di terze parti, non può essere considerato un parametro corretto per determinare l'assegnazione di un punteggio. Non ci sono invece limiti di consultazione dei dati nell'archivio degli articoli prodotti per il Cliente medesimo.

Chiediamo quindi la modifica di tale criterio di valutazione

Risposta n. 11

Si veda la Risposta n. 3

Quesito n. 12

Si prega di chiarire se le licenze d'uso per i 700 utenti destinati alla lettura della rassegna dovute alla Promopress 2000 s.r.l. (che gestisce il diritto di autore per oltre 370 testate FIEG) sono a carico della Consob o debbano essere ricomprese nella base d'asta e quindi debba essere il fornitore aggiudicatario a farsi carico della loro sottoscrizione per nome conto di Consob. Per quanto di nostra conoscenza, il criterio della contemporaneità non è previsto per le licenze Promopress, che sono di tipo nominativo. Si prega quindi la Stazione Appaltante di rendere noti eventuali accordi/autorizzazioni ottenuti in tal senso da Consob e derivanti da rapporti diretti con Promopress 2000 S.r.l.

Risposta n. 12

Si vedano la Risposta n. 1 e la Risposta n. 7

Quesito n. 13

Per quanto riguarda il monitoraggio dei siti web e la richiesta di fornitura di articoli riservati ai soli utenti abbonati, si fa presente che la maggior parte delle testate on line riporta nei propri contratti

la riservatezza della consultazione ai soli utenti iscritti e l'incredibilità dei contenuti a terzi. Sarebbe più corretto che fosse la Stazione Appaltante ad avere sottoscritto abbonamenti per i siti di interesse, demandando all'aggiudicatario solo l'estrazione e l'inserimento del contenuto ottenuto grazie proprio alla sottoscrizione di detti abbonamenti, almeno per quegli editori che lo richiedono. Si prega quindi di precisare che la richiesta riportata al punto 2.4 potrà essere soddisfatta solo in base alle normative vigenti e alle disposizioni degli editori.

Risposta n. 13

Si veda la Risposta n. 9

Quesito n. 14

In merito al punto 2.6.2. delle Specifiche tecniche "Funzioni di Ricerca" si prega di precisare che la richiesta riguarda solo i contenuti estratti durante il servizio di monitoraggio dei social in base ai criteri e alle parole chiave individuate – che devono essere mantenuti in archivio per tutta la durata del contratto - e non ricerche su contenuti "liberi" a ritroso. Infatti è possibile che i gestori di ciascun social media possa modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i criteri di ricerca nei propri database, oppure limitarle sia dal punto di vista temporale che contenutistico.

Risposta n. 14

Si conferma.

Quesito n. 15

Per quanto riguarda i criteri di attribuzione dei punteggi tecnici e in particolare il punto 3.2 della tabella Criteri di Valutazione, si chiede se debbano essere comunicate a titolo di demo delle credenziali di accesso al sistema offerto per la gestione e consultazione dei contenuti di rassegna (valutazione numero di click necessari per ottenere un risultato).

Risposta n. 15

Non occorrono credenziali. Si rinvia agli atti di gara.

Quesito n. 16

NUMERO UTENTI: Con riferimento a quanto indicato nel punto I del paragrafo 3.1. (Requisiti funzionali) del vostro Capitolato, dove si indica che "*il servizio deve garantire almeno 700 utenti con 50 connessioni contemporanee*" (giornaliere), dopo i chiarimenti chiesti alla Promopress, che ci ha confermato di avervi scritto in data 23 giugno 2023, siamo a chiedervi quale dei due dati, tra 50 oppure 700, debba essere considerato ai fini del computo della base d'utenza che fruirà dei servizi di rassegna stampa. Anche l'utente interno che consulta la rassegna stampa una sola volta nell'arco dell'anno deve essere considerato un utente a tutti gli effetti. Ne consegue che, ai fini del computo degli utenti che accedono alla rassegna, non può essere accettato il dato relativo alla contemporaneità delle connessioni.

Risposta n. 16

Si veda la Risposta n. 7

Quesito n. 17

ACCORDI CON GLI EDITORI: In riferimento a quanto si indica nel paragrafo 3 del Disciplinare di Gara, a proposito del fatto che “*Il prestatore dovrà garantire che gli articoli protetti dal diritto d’autore possano essere utilizzati ai fini della rassegna in forza di accordi tra la stessa e gli editori nazionali*”, si fa presente che l’estrema fluidità e indeterminatezza della situazione del diritto d’autore nel nostro settore non consente, ad oggi, ad alcun operatore del settore di assicurare tali garanzie, essendo tuttora in corso la procedura prevista dal D.Lgs. n. 177/2021, che prevede: negoziazione tra le parti dell’“equo compenso”; qualora non sia raggiunto un accordo entro trenta giorni dall’avvio della negoziazione, le parti potranno richiedere entro i successivi 60 giorni all’AGCOM di determinare autoritativamente l’“equo compenso”; qualora nonostante la determinazione autoritativa dell’AGCOM non si addivenga alla stipula del contratto, ricorso al giudice ordinario. Il che vorrebbe dire che sia noi che l’Eco della Stampa saremmo automaticamente esclusi, perché abbiamo ambedue procedimenti in corso presso l’AGCOM, che, da notizie che ci giungono, lasciano presumere un’evoluzione con ulteriori contenziosi.

Allo stato attuale, tutti i maggiori operatori del settore hanno sottoscritto l’accordo con Promopress 2000 s.r.l. (società che rappresenta la stragrande maggioranza degli editori) per l’utilizzo in rassegna di articoli giornalistici tratti da 370 testate, mentre con i gruppi Caltagirone, RCS e Sole 24 Ore, sono tuttora in corso i negoziati per raggiungere un analogo accordo, secondo la procedura e con la tempistica (comunque non ancora completatesi) dettate dal D.Lgs. n. 177/2021, che ha introdotto il nuovo art. 43-bis della Legge n. 633/1941.

Con riferimento agli accordi con gli editori, come noto, sia(omissis).. stanno portando avanti le negoziazioni per trovare un accordo con i 3 editori extra-Promopress, ma non è assolutamente certo che tali procedimenti arrivino tutti e tre ai nastri d’arrivo nello stesso momento. Inoltre, tutte le società di rassegna stampa che ad oggi hanno sottoscritto gli accordi, potrebbero, in virtù dei nuovi pareri dell’Agcom, rimodulare gli accordi in vigore e, conseguentemente, non essere certe di quanto richiesto dagli editori, fino alla pronuncia dell’Autorità.

Al momento, sia ... (omissis).. si sono rivolti all’Agcom per tentare la negoziazione con il Gruppo Caltagirone, non essendo riuscite a trovare l’accordo direttamente con l’editore.

Qualora al momento dell’aggiudicazione le trattative fossero ancora in corso e gli accordi da Voi richiesti non fossero ancora raggiunti, come dovremmo comportarci?

Per quanto concerne invece gli editori internazionali, la situazione è difficilmente compatibile con quanto previsto dalla vostra documentazione. Ad oggi, infatti, l’attività di rassegna stampa extra-europea non presuppone l’esistenza di accordi con gli editori internazionali, mentre, con riferimento ai paesi dell’Unione Europea, ci risulta che nessun’agenzia è in grado di disporre degli accordi richiesti e la stessa Agcom, in un incontro “de visu”, non ha ancora chiarito questi aspetti, che rimangono lacunosi e in via di definizione.

Risposta n. 17

Si veda la Risposta n. 1

Quesito n. 18

MANLEVA: Lo stesso paragrafo del Disciplinare di Gara (ndr: paragrafo 3) prevede inoltre l’assunzione, da parte del Prestatore, dell’obbligo di tenere indenne la Consob da tutte le rivendicazioni, responsabilità, danni pretesi da terzi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione del diritto d’autore, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione. A tale proposito, a fronte della situazione “in divenire” del diritto d’autore, ed in virtù del principio

giuridico per cui qualunque contraente può essere chiamato a rispondere solamente per inadempimento dei propri obblighi contrattuali, e non per fatti di terzi a lui non imputabili, si ritiene che l'operatività dell'obbligo di manleva debba essere circoscritta ai casi di effettivo inadempimento dell'aggiudicatario al solo impegno di esperire in tutta la sua articolazione il suddetto procedimento di cui ai commi 9, 10, 11 del nuovo art. 43-bis. Niente di più.

Al riguardo, andrebbe a nostro parere assolutamente tenuta in considerazione l'eventualità dell'insorgere di cause che possono essere anche pretestuose già verificatesi in passato, su tali questioni; dette cause sono poi state riconosciute assolutamente infondate, ma, lo stesso, la Vostra attuale formulazione, ponendo in capo al contraente ogni onere di difesa contro le azioni eventualmente promosse contro la Consob, metterebbe il fornitore, che pure avesse agito correttamente e secondo la legge, nella condizione di dover sostenere ingiustificatamente oneri di manleva, o altre conseguenze, che potrebbero risultare più che notevoli: rischio che attualmente nessun operatore del settore può correre.

Ci chiediamo inoltre come sia possibile assicurare la manleva se, come gli altri operatori del settore, non siamo ancora nelle condizioni di garantirvi un accordo? Come potremmo manlevarvi da violazioni di accordi che non abbiamo ancora stretto? Saremmo folli. Assicurare la manleva nelle more di una fase di trattativa, metterebbe noi o qualunque altro fornitore infatti nelle condizioni, qualora si dovesse risultare aggiudicatari della gara, di dover rispondere anche per gli editori con i quali non è stato ancora raggiunto un accordo e di dover quindi garantire una intesa, il cui conseguimento non dipende esclusivamente dalla volontà della singola azienda di monitoraggio dei media.

Risposta n. 18

L'obbligo di cui al disciplinare di gara attiene ai soli comportamenti imputabili ed esigibili dal Fornitore.

Quesito n. 19

MONITORAGGIO SITI WEB Nel paragrafo 2.4 del Capitolato, si richiede l'impegno del Fornitore nel sottoscrivere gli abbonamenti web necessari per la visualizzazione in chiaro degli articoli riservati agli abbonati e quindi chiusi. Questo servizio comporta un costo di circa € 6.000,00 per le sole 30 testate principali ed è idoneo a consentire la visualizzazione dell'articolo al solo titolare delle credenziali fornite e non ad una vasta platea di utenti che visualizza la rassegna stampa. Questo creerebbe un grosso danno all'editore e soprattutto una violazione del diritto d'autore e delle condizioni contrattuali previsti dagli abbonamenti digitali. Pertanto, nessuno tra gli operatori del settore può garantire il servizio da voi richiesto senza violare l'attuale normativa in essere sul diritto d'autore e senza esporre la Committente al rischio di dover rispondere solidalmente di tale violazione, in qualità di utilizzatrice del servizio. Il fatto di aver corrisposto ad un editore il corrispettivo di un abbonamento non autorizza l'ente a far circolare quella notizia all'interno dell'azienda (né a due né a 700 utilizzatori, ma solo ad uno dell'ufficio stampa).

Risposta n. 19

Si veda la Risposta n. 9

Quesito n. 20

DATABASE FORNITORE Nella Tabella dei criteri discrezionali e tabellari di valutazione dell'offerta tecnica, si prevede al punto 4 l'Accesso al database esterno del fornitore, con

l'assegnazione di un punteggio variabile in funzione della profondità di accesso ai dati e l'attribuzione di 4 punti qualora l'accesso arrivi sino a 30 giorni. Tale vostra richiesta è in totale violazione di quanto ci impone la Promopress, che è oggi anche a voi noto, per aver ricevuto la lettera succitata dello stesso 23 giugno.

Relativamente a quanto richiesto, richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che, per l'invio di articoli ulteriori (che devono comunque riferirsi a tematiche attinenti alle attività della Consob) rispetto a quelli inseriti in rassegna, vanno inevitabilmente tenuti presente i limiti posti dall'accordo che tutti gli operatori del settore hanno sottoscritto con Promopress, che prevede l'inserimento in rassegna di articoli non eccedenti il 15% del totale degli articoli di uno stesso numero di quotidiano o periodico, e comunque in numero non superiore a 35 tratti dalla stessa testata, calcolabili come media su base trimestrale. Qualsiasi operato difforme spingerebbe la Promopress a disdettare l'accordo al rassegnatore che ha dato all'ente appaltante la possibilità di interrogare la sua banca dati.

Il medesimo accordo prevede, per ogni singolo quotidiano, la possibilità di inserire in rassegna stampa solamente gli articoli tratti dal numero in diffusione e dai 2 precedenti e per ogni periodico, esclusivamente gli articoli tratti dal numero in diffusione e dal precedente, rendendo quindi impossibile la fornitura dell'archivio del Fornitore in profondità.

Pertanto, si ritiene che tale richiesta sia preclusa dal disposto che tutti gli operatori del settore hanno sottoscritto con Promopress. Come possiamo mirare al conseguimento di un punteggio, che Voi considerate premiante, ma che per noi costituisce la ulteriore più grave violazione degli accordi sul diritto d'autore che sono vigenti con Promopress?

Come detto, le osservazioni che abbiamo enunciato Vi sono state già comunicate con comunicazione pec inviata dalla Promopress 2000 Srl agli indirizzi consob@pec.consob.it e m.pisu@consob.it, come avviene sistematicamente in tutti quei casi in cui gli enti appaltanti impostano il capitolato senza rispettare quanto previsto dalla nuova normativa sul diritto d'autore e dagli accordi che tutti i produttori di rassegna stampa hanno sottoscritto con Promopress.

Tale comunicazione viene inviata anche a tutti gli operatori del settore, quale monito per evitare di trasgredire quanto la legge ha previsto, pena la risoluzione del contratto di licenza ai rassegnatori che partecipando e magari vincendo una gara siffatta ammetterebbero di voler disattendere l'accordo Promopress, figuriamoci poi se da questo dovesse derivare un vantaggio in virtù di prestazioni che dalla Promopress sono proibite.

Risposta n. 20

Si veda la Risposta n. 3

Quesito n. 21

A pag. 1 delle Specifiche Tecniche, tra i servizi richiesti viene indicato quello di "analisi reputazionale periodica sui media (organi di informazione della carta stampata, radio, tv, web) più i social", ma poi a seguire vi è la descrizione del solo servizio di analisi dei social: potreste chiarire la cosa? Inoltre, nel caso in cui l'analisi vada effettuata su tutte le fonti media, potreste darci un'idea, anche approssimativa, dei volumi annui di stampa cartacea, radio-tv e web che saranno da analizzare?

Risposta n. 21

L'analisi reputazionale periodica si limita ai soli social e non, come erroneamente scritto nel punto richiamato delle Specifiche Tecniche, anche ai media. Il riferimento ai media presente nel punto

richiamato delle Specifiche tecniche è da ritenersi un refuso e, pertanto, non deve essere considerato.